

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **204/2003** (ECLI:IT:COST:2003:204)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **26/03/2003**; Decisione del **03/06/2003**

Deposito del **11/06/2003**; Pubblicazione in G. U. **18/06/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27766**

Atti decisi:

N. 204

ORDINANZA 3 - 11 GIUGNO 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e Cirimbilla Giovanni ed altro, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 aprile 2002, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza *more uxorio*, al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto nella detenzione dell'immobile, anche in mancanza di prole comune;

che il rimettente, che ha già sollevato nel medesimo giudizio la stessa questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 61 del 2002, per carente descrizione della concreta fattispecie, provvede ad integrare la motivazione, indicando compiutamente gli elementi in fatto;

che il giudice *a quo*, dopo aver richiamato le ragioni già esposte nella precedente ordinanza a sostegno della pretesa illegittimità costituzionale, osserva come nella coscienza sociale la posizione del convivente possa ormai essere equiparata a quella del coniuge, pur in mancanza di figli comuni, soprattutto quando la convivenza si sia protratta per molti anni e sottolinea l'esigenza di consentire la successione nel contratto nel caso di cessazione della convivenza senza prole comune come particolarmente avvertita anche in relazione alla fondamentale importanza assunta dal bene-abitazione;

che pertanto, ad avviso del rimettente, sarebbe necessario riconoscere il diritto di abitazione al convivente rimasto nella casa comune, poiché altrimenti la norma sembra ledere il principio di eguaglianza sia con riguardo alla posizione del coniuge che a quella del convivente con prole comune;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, in particolare, ad avviso della difesa erariale, le sentenze della Corte costituzionale n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989, che pure hanno configurato il diritto all'abitazione quale diritto fondamentale degno di adeguata tutela, non potrebbero invocarsi nella fattispecie, nella quale non ricorre l'esigenza di tutela di un nucleo familiare, per mancanza di prole comune.

Considerato che il Tribunale di Roma sollecita una pronuncia additiva con la quale si affermi il diritto del convivente *more uxorio* a succedere nel contratto di locazione, allorché sia cessata la convivenza e non vi sia prole comune;

che il giudice *a quo* considera la norma impugnata lesiva del principio di eguaglianza, sia con riguardo alla posizione del coniuge sia con riguardo a quella del già convivente con prole comune;

che, come questa Corte ha più volte affermato, la convivenza *more uxorio*, basata sull'*affectio* quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile, presenta caratteristiche così profondamente diverse dal rapporto coniugale da impedire l'automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (tra le tante, ordinanza n. 491 del 2000; sentenza n. 352 del 2000; ordinanza n. 313 del 2000);

che le stesse considerazioni valgono in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole, trattandosi, pure in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee, rispetto alle quali non sono invocabili né il principio di eguaglianza, né le argomentazioni contenute nella sentenza n. 404 del 1988, la cui *ratio decidendi* per la conservazione dell'abitazione alla residua comunità familiare si fondò appunto sull'esistenza di prole naturale e quindi sull'esigenza di tutelare un nucleo familiare;

che pertanto la prospettata questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.